

Repertorio n. 158

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE

Registrato a San Marino il 03/12/2007 al N. 16173 Vol. 2007 del Registro di formalità.

Esatte € 50,00=(cinquanta/00).

IL DIRIGENTE

“OASIVERDE”

REPUBBLICA DI SAN MARINO – NEL NOME DI DIO AMEN.

Essendo Capitani Reggenti questa Serenissima Repubblica di San Marino le EE. LL. i Signori Mirco Tomassoni e Alberto Selva, in questo giorno di venerdì trenta del mese di novembre dell'anno duemilasette.

Addì 30 novembre 2007/1707 d.F.R.

Avanti a me, Avv. Loris Valentini Notaio pubblico in San Marino, presso il mio Studio in Dogana (RSM) Via Cesare Cantù n. 104, senza la presenza e l'assistenza di testi per rinuncia fattane dai comparenti, si sono personalmente costituiti i Signori:

DE BIAGI DAVIDE, nato a San Marino (RSM) il 18/06/1971, residente in Strada Genghe di Atto n. 122/3 – Acquaviva (RSM), Cod. I.S.S. 12264, cittadino sammarinese;

TONNINI ELENA, nata a San Marino (RSM) il 02/01/1979, residente in Strada Lamaccia n. 1 – Borgo Maggiore (RSM), Cod. I.S.S. 23076, cittadina sammarinese;

ZAFFERANI DANIELE, nato a San Marino (RSM) il 08/06/1977, residente in Strada Saudelli n. 12 - Montegiardino (RSM), Cod. I.S.S. 24549, cittadino sammarinese.

Detti signori, maggiori di età, giuridicamente capaci, della cui identità personale io Notaio sono certo, ed aventi i requisiti di Legge, mi richiedono per la stipulazione del presente atto in forza del quale dichiarano di voler costituire, come in effetti costituiscono, una Associazione denominata “OASIVERDE”, con sede legale in Acquaviva (RSM) Strada Genghe di Atto n.122/3.

L'Associazione, senza fini di lucro, ha per scopo quello di creare un luogo il cui l'assetto possa dare la possibilità alle persone di approfondire l'amore per la natura, capire e rispettare i delicati equilibri che la governano accrescendo il rispetto verso di essa.

L'Associazione è costituita con l'obbligo di osservare le Leggi vigenti e future della Repubblica di San Marino, le disposizioni e i Trattati di Questa con altri Stati, nonché quelle previste dal presente atto costitutivo e dallo Statuto qui di seguito riportato, che le parti mi esonerano dalla lettura essendone a conoscenza del contenuto.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE OASIVERDE

DENOMINAZIONE – SCOPO – SEDE – DURATA

ART.1

E' costituita ai sensi dell'Art.4 della Legge 13 giugno 1990 n.68 una Associazione denominata “OASIVERDE”.

ART.2

Scopo dell'Associazione, senza fini di lucro, è quello di creare un luogo il cui l'assetto possa dare la possibilità alle persone di approfondire l'amore per la natura, capire e rispettare i delicati equilibri che la governano accrescendo il rispetto verso di essa.

L'Associazione per l'ottenimento dello scopo sociale potrà sussidiare scuole, biblioteche e circoli, diffondere libri e pubblicazioni, promuovere conferenze, mostre e manifestazioni varie, organizzare corsi, escursioni culturali ed eventi nei settori della natura, dell'arte e della cultura in genere, dello sport e del tempo libero, dell'economia e della socialità, assegnare premi e borse di studio; per lo stesso scopo potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie ritenute utili e necessarie, nel rispetto delle disposizioni di Legge.

ART.3

L'Associazione ha la propria sede legale ad Acquaviva di San Marino, Strada Genghe di Atto 122/3.

ART.4

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE – SOCI

ART.5

Possono essere soci dell'Associazione esclusivamente le persone fisiche di ogni età e sesso, confessione religiosa o ideologia politica, che ne facciano richiesta e che si obblighino all'osservanza dello statuto sociale accettando le finalità dell'Associazione. L'accettazione di nuovi soci è di competenza dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può conferire la carica di:

- **socio benemerito** a quelle persone cui, per servizi, elargizioni rese e donazioni cospicue fatte alla Associazione, la stessa crede tributare.
- **socio sostenitore** a colui che versa annualmente una quota pari o superiore al triplo della quota ordinaria.
- **socio onorario** a quelle persone eminenti cui l'Associazione crede conveniente tributare tale omaggio. Il socio onorario non è tenuto al pagamento di alcuna quota.
- **socio ordinario** che versa annualmente una quota pari alla quota ordinaria.
- **socio aggregato** che, di minore età anagrafica, non versa alcuna quota annuale (ad esempio gli alunni delle scuole).

La qualità di socio si mantiene con il pagamento della quota ordinaria annuale e si perde con il mancato pagamento della stessa entro i termini stabiliti o per gravi motivi lesivi del prestigio dell'Associazione stessa. In questo ultimo caso l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

In ogni caso la perdita della qualità di Socio non comporta alcun diritto sul patrimonio sociale eventualmente esistente, il quale resta di proprietà dell'Associazione.

ART.6

Il patrimonio sociale è costituito dalla quota annuale di iscrizione dei Soci, dagli eventuali proventi ricavati da manifestazioni, corsi di aggiornamento e simili o da altri proventi previa l'autorizzazione, ove necessaria, del Consiglio dei XII.

AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO

ART.7

L'Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita rappresenta la universalità dei Soci. Non è ammessa delega. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in mancanza dal vice Presidente o, infine da chiunque vi abbia interesse con l'assenso di almeno un quarto dei Soci, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno dieci giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione; l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio sociale verrà convocata entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea delibera ordinariamente con la maggioranza dei presenti a scrutinio palese.

Le votazioni riguardanti le persone si fanno sempre a scrutinio segreto. Delle sedute verrà redatto un verbale firmato dal Presidente e da un segretario nominato tra i presenti.

ART.8

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) approvazione del Bilancio Annuale;
- b) nomina e revoca del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e dei Collegio dei Revisori;
- c) ammissione di nuovi Soci;
- d) determinazione dell'entità della quota annuale associativa;
- e) radiazione di Soci per mancato pagamento delle quote o per altri gravi motivi lesivi del prestigio dell'Associazione;
- f) modificazioni dello Statuto;
- g) proroga o scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori.

ART.9

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 4 ad 8 membri nominati dall'Assemblea, convocata a norma del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il segretario e il tesoriere.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

I membri del Consiglio Direttivo vengono rinnovati ogni tre anni e sono rieleggibili.

ART.10

Spetta al Presidente di rappresentare l'Associazione presso tutte le autorità e qualsiasi ufficio pubblico e privato, nonché presso gli Istituti Bancari. A lui spetta la firma sociale. Il Presidente può delegare tanto la firma sociale quanto parte delle sue funzioni al Vice-Presidente ed ai membri del Consiglio. Egli sovrintende alla amministrazione, all'ordine e alla disciplina e presiede le Assemblee dei Soci e le sedute del Consiglio. Prende qualunque provvedimento di natura urgente.

ART.11

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri oltre il Presidente od il Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente , se il primo è assente.

ART.12

Se un componente del Consiglio cessa di farne parte, può essere sostituito da un altro Socio nominato dal Consiglio stesso sino a quando non si riunisce l'assemblea ordinaria per la nomina delle cariche sociali. Qualora nel corso dell'anno il Consiglio Direttivo venisse, per qualsiasi ragione, a perdere più della metà dei suoi membri, dovrà urgentemente convocarsi l'Assemblea dei Soci per la rinnovazione dell'intero Consiglio. In caso di vacanza della carica di Presidente dell'Associazione il Vice Presidente lo sostituirà fino alla Assemblea straordinaria indetta a tal uopo.

ART.13

Entro il mese di Aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio dell'anno precedente per presentarlo all'Assemblea dei Soci da tenersi entro il 31 maggio.

ART.14

Ogni socio ha diritto di rivolgersi in qualunque momento e per iscritto al Consiglio, per quelle proposte che crede utili, il Consiglio deve deliberare su di esse e comunicare al proponente le deliberazioni prese. Ove la proposta non venga accolta dal Consiglio i proponenti, purché in numero non inferiore a cinque, possono chiedere che la medesima venga messa in discussione alla prossima Assemblea dei Soci.

ART.15

Il Presidente, o in assenza il Vice Presidente, convoca i membri del Consiglio, avvisando del giorno e dell'ora della seduta. Fa redigere in apposito libro i verbali delle sedute, che devono essere da lui sottoscritti insieme al segretario.

Il Consiglio provvede all'elaborazione del regolamento interno da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

ART.16

Il tesoriere è responsabile della amministrazione e della gestione del patrimonio.

ART.17

Il controllo amministrativo è demandato ad un Collegio di Revisori composto da due membri residenti o non residenti in San Marino, scelti tra i Soci o non Soci dell'Associazione e nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART.18

Gli incarichi statutari sono onorari e pertanto non retribuiti salvo i rimborsi spese preventivamente autorizzati.

Il Presidente, il Vice Presidente il Segretario ed il Tesoriere potranno essere eletti esclusivamente tra i Soci effettivamente residenti nella Rep. di San Marino.

LIBRI SOCIALI – BILANCIO – UTILI

ART.19

L'Associazione terrà il libro Soci, il libro verbali delle Assemblee, il libro verbali del Consiglio Direttivo, il libro verbali del Collegio dei Revisori, il libro cassa e quelli necessari per una ordinata contabilità.

ART.20

La contabilità verrà tenuta con il criterio della competenza.

ART.21

L'Associazione non ha fini di lucro pertanto gli utili di bilancio confluiranno in un fondo disponibile per attività future salvo eventuali quote da devolvere in beneficenza secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

ART.22

Le spese eccedenti le disponibilità di cassa od impegnanti esercizi futuri devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo in base ad un regolamento interno che dovrà prevedere in ogni caso la garanzia della copertura delle spese medesime o altrimenti l'autorizzazione dell'Assemblea.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.23

L'Associazione procede allo scioglimento e liquidazione per il decorso del termine, per la sopravvenuta mancanza di pluralità di soci o per decisione assembleare.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea o, in mancanza, dal Tribunale Commissariale su istanza di chiunque vi abbia interesse, con la nomina di uno o più liquidatori.

ART.24

L'eventuale attivo residuo della liquidazione sarà devoluto in beneficenza secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, secondo le disposizioni del Tribunale Commissariale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.25

L'Associazione, su delibera del Comitato Direttivo, potrà aderire ad Associazioni Nazionali ed Internazionali aventi scopi di coordinamento delle Associazioni con analogo oggetto sociale.

ART.26

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti per le Società in nome collettivo.

ART.27

L'Associazione riconosce la competenza esclusiva ed inderogabile dell'Autorità Giudiziaria Sammarinese per ogni controversia che concerne l'Associazione, gli organi Statutari ed i Soci in quanto tali.

I sopra generalizzati soci fondatori, riunitisi in prima Assemblea, deliberano di nominare per il primo triennio e cioè fino alla compilazione del bilancio 2009:

1) Presidente: De Biagi Davide

2) Membri del Consiglio Direttivo: Tonnini Elena, Zafferani Daniele.

3) L'Assemblea delibera di rimandare la nomina del Collegio dei Revisori alla successiva Assemblea.

L'Assemblea delibera inoltre di fissare la quota associativa annua in Euro 10,00= (dieci/00).

RICHIESTO

Io notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia su carta resa legale, ho letto e pubblicato nel mio studio ai comparenti come sopra generalizzati, i quali dichiarandolo conforme alle loro volontà, lo approvano e sottoscrivono con me notaio rogato in fede.

FIRMATO: DE BIAGI DAVIDE; TONNINI ELENA; ZAFFERANI DANIELE; LORIS VALENTINI
NOTAIO/SIGILLO.

Dogana (RSM),

Certifico che la presente copia è del tutto conforme all'originale conservato fra i miei rogiti, dal quale è stata tratta e col quale è stata collazionata.

Si rilascia per gli usi di legge.

